

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Articolo n° 958

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'
DIRETTO COLTIVATRICE

Proposta di legge dei consiglieri :
Aurelio Andretta, Sandro Laera ~~et al.~~

Bari, 6 novembre 79

RELAZIONE

Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla legge 26 maggio 1965 nr. 590 agli Organi centrali e periferici del MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice sono passati di competenza delle Regioni.

E' noto che sono completamente esaurite le disponibilità finanziarie nazionali relative al fondo di rotazione di cui alle leggi 26 maggio 1965 n.590 e 14 agosto 1971 n.817. Le somme rivenienti dal pagamento delle quote di ammortamento dei mutui concessi costituiscono una dotazione marginale del " fondo " e non consentono un programma minimo di intervento nazionale.

La legge di cui si propone l' approvazione cerca di porre rimedio al vuoto operativo lasciato dalla mancanza di disponibilità finanziaria nazionale, adattando l' intervento all' evoluzione dei tempi e alle mutate condizioni di mercato.

E' utile sottolineare l' attesa con la quale i manuali coltivatori diretti ed i lavoratori agricoli guardano a questa legge al fine di realizzare aziende efficienti in condizioni di potersi inserire validamente nel contesto economico della Puglia e di assumere dimensioni competitive sul piano nazionale e su quello europeo.

E' opportuno, inoltre, precisare l' importanza attribuita alla Commissione prevista nell' art.3 della presente legge al fine di evitare un eccessivo rincaro della terra e allo scopo di verificare l' attitudine e la qualificazione professionale

./.

del richiedente.

La presente legge ricalca esperienze positive accumulate in applicazione di precedenti leggi sulla formazione e ampliamento della proprietà coltivatrice le quali se pur hanno avuto insufficienze dovute quasi esclusivamente alle scarse disponibilità finanziarie, possono, oggi, vantare la creazione di aziende valide sotto ogni profilo tecnico-economico, di aver mantenuto sulla terra braccia efficienti di uomini animati da spirito d'iniziativa, e di aver creato prospettive a chi, mai e poi mai, avrebbe potuto accedere all'acquisto di un bene "strumentale" in grado di fornire una garanzia per l'avvenire.

La conservazione, poi, nel tempo dell'unità poderale definita in modo più chiaro dalla presente legge, costituisce una ulteriore prova di come la Regione Puglia intende porre freno alla polverizzazione aziendale e alla proliferazione di attività agricole marginali.

E' altresì fuori dubbio che nel quadro delle finalità perseguite, la Regione, intende sviluppare un'azione coordinata, volta a realizzare unità produttive dure e a mantenerle lì dove, con la successione, rischiano di frantumarsi.

Il tutto anche mediante iniziative che premino forme associative utili al superamento degli squilibri verificatisi nel tessuto poderale pugliese.


Inoltre le preferenze indicate nell'art.5 costituiscono una interessante strada per verificare meglio il quadro di intervento in una regione dove la tradizione agricola può indurre ad un ricorso affrettato all'acquisto di nuove terre.

Per concludere, le somme messe a disposizione dalla presente legge, rappresentano certamente un utile investimento sul quale i Partiti e le Organizzazioni

./.

sindacali e professionali non potranno non essere d' accordo.

La legge - divisa in cinque titoli ehe si ispirano alle leggi nazionali n. 590/65 e 817/71 - non riporta modifiche sostanziali dei diritti soggettivi da queste previsti ed é articolata in modo da consentire un rapido intervento regionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Sindona". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

Bari, 6 novembre 79

Art.3

In ogni provincia della Puglia é costituita una Commissione composta dal capo dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura che la presiede, da un funzionario dell' Ente di Sviluppo Agricolo in Puglia, da un funzionario tecnico dell' Amministrazione provinciale, da un funzionario della Camera di Commercio della Provincia interessata, da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentativi in campo nazionale, da un rappresentante della Organizzazione sindacale dei proprietari fondiari, da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti piú rappresentative a livello nazionale operanti nella Regione scelti in proporzione della effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse. Farà parte della Commissione il capo dell' Ufficio tecnico Erariale o un funzionario da lui delegato. Ogni Commissione provinciale é competente ad esaminare pratiche di acquisti di terreni ricadenti nel territorio della propria Provincia. Nel caso di terreni ricadenti in piú Province della Puglia é competente la Commissione della Provincia ove ricade la maggior parte del terreno da acquistare. La Commissione si riunirà ogni tre mesi per esaminare le domande di mutuo, istruirle ed esprimere un parere sulla validità della iniziativa proposta nel rispetto delle priorità di cui all' art.5 seguente. Ogni sei mesi la Commissione indicherà, con riferimento alle zone aventi caratteristiche agroecologiche omogenee o similari, i valori medi fondiari rapportati ad unità di superficie ed a tipi di coltura, seguendo uno schema predisposto dall' Assessorato regionale all' agricoltura.

./.

Art.4

Saranno concessi mutui solo alle operazioni riguardanti la costituzione di unità produttive economicamente valide e comunque riguardanti acquisti di fondi rustici con imponibile fondiario non inferiore a lire duemila. Potranno, altresì, essere concessi mutui per l'acquisto di fondi rustici, idonei all'arrotondamento di unità agrarie produttive possedute dal richiedente a condizione che l'imponibile fondiario del fondo posseduto, sommato a quello del fondo di cui si propone l'acquisto, non sia inferiore alle indicate lire duemila. Sono escluse dal finanziamento tutte le operazioni riguardanti fondi ubicati in zone definite non agricole dai programmi di fabbricazione e di urbanizzazione. Non possono essere concessi mutui destinati all'acquisto di fondi compresi in aree di sviluppo industriale o in zone soggette a vincolo forestale.

Art.5

Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o ampliamento della proprietà coltivatrice, sono preferite le operazioni:

- proposte nell'esercizio del diritto di prelazione e nelle operazioni intese ad evitare il frazionamento per successione ereditaria;
- che realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, purché destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico, sia economico;
- che riguardano iniziative di particolare rilevanza tecnica economica;
- proposte da cooperative di giovani;
- proposte da coltivatori diretti di età non superiore a 47 anni.

La Commissione di cui al precedente art.3 stabilisce le priorità nel corso delle riunioni trimestrali, tra le pratiche pervenute nel trimestre, seguendo modalità predisposte dall'Assessorato all'agricoltura.

Art. 6

Nei trasferimenti a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l' affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione che può esercitare nel modo e nelle forme stabilite dalla legge 26 maggio 1965 n.590 e dalla legge 14 agosto 1971 n.817. Non dà luogo a diritto di prelazione la vendita effettuata a parente di primo grado che sia coltivatore diretto.

Art. 7

La proposta di alienazione di cui all'art. 8 della legge 590/65 deve essere notificata a cura del proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario. Il comma sette dell' art.8 della legge 590, va così adattato: - Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione, dimostra, con certificato della Regione di aver chiesto il mutuo venticinquennale, il termine dei quattro mesi dalla notifica della proposta di vendita é sospeso fino alla concessione del mutuo o fino alla comunicazione di diniego espressa dalla Giunta e comunque per non più di un anno.

T I T O L O I I °

ART. 8

La Regione può disporre finanziamenti a favore dell' Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia per l'acquisto di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere in proprietà, entro tre mesi dall' acquisto e nel rispetto della presente legge, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza a quelli insediati sui fondi in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti ed affittuari singoli o associati in cooperative.

Art. 9

La erogazione all' Ente di Sviluppo Agricolo, avviene, annualmente, in base a programmi presentati alla Regione nell' ambito delle scadenze di bilancio dell' Ente stesso.

Art. 10

Il diritto di prelazione previsto dall' art.6 della presente legge, non può essere esercitato quando i terreni vengono acquistati dall' ERSAP

T I T O L O I I I °

Art.11

Possono beneficiare della presente legge i coltivatori diretti, braccianti, mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti, gli enfiteuti, iscritti nella gestione INPS invalidità e vecchiaia, residenti nella Regione Puglia, che non siano proprietari di fondi o che a seguito dell' acquisto diventano proprietari di una superficie di terreno che non superi il triplo della superficie in grado di assorbire la capacità lavorativa del proprio nucleo familiare.

Gli acquisti devono riguardare esclusivamente fondi ubicati nel territorio della Regione Puglia.

Art.12

Il requisito per la qualifica di coltivatore diretto, bracciante, mezzadro, colono o compartecipante è certificato dall' Ufficio provinciale dei Contributi Unificati in base alla documentazione in possesso.

Art.13

La domanda di mutuo va presentata alla Regione Puglia, tramite gli Ispettorati provinciali dell' Agricoltura competenti per territorio secondo modalità definite dall' Assessorato all' agricoltura. L' Ispettorato istruisce la domanda e la rimette alla Commissione di cui all' art. 3 per un parere motivato, per l' accertamento del requisito professionale del richiedente e per l' individuazione delle priorità. Le domanda ~~deve~~ essere rimesse alla Giunta che entro otto mesi dalla data di presentazione, si pronuncia in forma definitiva.

T I T O L O I V °

Art. 14

Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, è istituito, presso la Regione, un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli Istituti bancari che vorranno convenzionarsi.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma è stanziata la somma di lire venti miliardi da iscrivere: dieci miliardi nel bilancio di previsione 1980 e dieci miliardi nel bilancio di previsione 1981.

Negli anni successivi al 1981 si darà luogo al ripianamento del fondo con stanziamenti in bilancio dei soli oneri di gestione, diretti e bancari

Art. 15

Restano valide tutte le agevolazioni finanziarie e tributarie previste dalla legge 590/65 e successive modificazioni, nonché i vincoli di indivisibilità previsti dall' art. 11 della legge 817 del 14/8/71

T I T O L O V°

Art. 16


Gli oneri rivenienti dall' applica-
zione della presente legge trovano
copertura nel bilancio di previsione
1980 per la somma di lire Dieci mi-
liardi da iscrivere sul Cap. n.....
della spesa.....
.....
..... ; e nel bilan-
cio 1981 per la restante cifra di
lire dieci miliardi.

Art. 17

La presente legge é dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli art.
127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entr

Art. 18

La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della
Regione ed entrerà in vigore il
giorno stesso della pubblicazione.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consi-
liare permanente il _____